



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 340 del 2017, proposto da:

Sanicam Italia S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Carmela Sara Santoro, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Firenze, via Duca D'Aosta16;

contro

Comune di Pisa, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Susanna Caponi, Gloria Lazzeri e Giuseppina Gigliotti, con domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Graziella Ferraroni in Firenze, viale del Poggio Imperiale 14;

nei confronti di

Entomox S.r.l., Sistemi Territoriali S.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentate e difese dagli avvocati Ida Di Crosta e Marco Canapicchi, con domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Bruno Edoardo Toffolon in Firenze, via dei Tavolini 8;

per l'annullamento,

previa sospensione dell'efficacia,

- a) della comunicazione con protocollo n. 12089 del 10 febbraio 2017, effettuata dal Comune di Pisa a mezzo PEC in data 10 febbraio 2017, a firma del Responsabile Ufficio Gare (o Funzionaria Responsabile), Dott.ssa Giovanna Bretti, relativa all'annullamento dell'aggiudicazione provvisoria della procedura aperta espletata per l'affidamento biennale del servizio derattizzazione, dezanzarizzazione e disinfestazione da espletare in aree pubbliche ed immobili di proprietà del Comune di Pisa, CIG 6219982B83;
 - b) del provvedimento, con essa inviato, n. DD-16A/130 del 09.02.17 della Direzione Piano strutturale-Politiche della Casa-Ambiente, a firma del Responsabile Posizione Organizzativa, Dott. Marco Redini, con cui sono stati disposti l'annullamento dell'aggiudicazione provvisoria dell'appalto sopra indicato e la sua aggiudicazione provvisoria in favore del costituendo RTI tra la Entomox s.r.l. e la Sistemi Territoriali s.r.l., nonché, per quanto occorrer possa, della relazione, a firma della Responsabile del Procedimento, Dott.ssa Giovanna Bretti, allegata al provvedimento medesimo;
 - c) dell'ulteriore provvedimento a firma del Funzionario Responsabile, Dott.ssa Giovanna Bretti, prot. n. 17469 del 1.03.2017 con cui è stata escussa la fidejussione prestata a titolo di cauzione provvisoria;
 - d) di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e conseguente;
- e per la declaratoria di inefficacia del contratto che nel frattempo dovesse essere stipulato, oltre che per il risarcimento del danno, sia in forma specifica, mediante l'aggiudicazione alla ricorrente, che per equivalente, conseguente alla illegittimità degli atti impugnati.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Pisa e delle controinteressate Entomox S.r.l. e Sistemi Territoriali S.r.l.;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 aprile 2017 il dott. Pierpaolo Grauso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato:

- che, alla luce dei motivi di ricorso, il Comune di Pisa non pare aver fatto corretto uso, in sede di verifica dei requisiti dichiarati in gara dalla ricorrente Sanicam, del potere-dovere di soccorso istruttorio;
- che in particolare, con riferimento al requisito di cui al paragrafo III.2.3) lett. c) del bando di gara, non può farsi ricadere sull'aggiudicataria la mancata acquisizione delle attestazioni che necessariamente debbono provenire da altra amministrazione (come quella inerente il buon esito dei servizi pregressi), al di là del rilievo assegnabile alle certificazioni allegate dall'interessata;
- che, per altro verso, gli elementi obiettivi comunque acquisiti al procedimento sembrano consentire la ricostruzione dei parametri minimi previsti dal bando medesimo;
- che analoghi rilievi valgono quanto al requisito di cui alla successiva lett. e.2);
- che, sia pure nei limiti di sommarietà tipici della cognizione cautelare, il gravame è suscettibile di favorevole delibazione;
- che il pericolo nel ritardo è insito nell'opportunità di non dare ulteriore corso alla procedura e nelle conseguenze pregiudizievoli della segnalazione all'A.N.A.C. a carico della ricorrente, oltre che nell'escussione della cauzione provvisoria;
- che sussistono dunque i presupposti per l'accoglimento della domanda cautelare;
- che le spese della presente fase seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), accoglie la domanda cautelare e per l'effetto sospende l'esecuzione degli atti e provvedimenti

impugnati.

Condanna l'amministrazione resistente e le controinteressate alla rifusione delle spese di fase, che si liquidano in euro 1.000,00, oltre agli accessori di legge, a carico di ciascuna parte resistente.

Fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 20 settembre 2017, ore di rito.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 5 aprile 2017 con l'intervento dei magistrati:

Armando Pozzi, Presidente

Gianluca Bellucci, Consigliere

Pierpaolo Grauso, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

Pierpaolo Grauso

IL PRESIDENTE

Armando Pozzi

IL SEGRETARIO

Sezioni del sito (piè di pagina)

- [Torna su](#)

Firmato digitalmente da:CAPONI SUSANNA
Organizzazione:COMUNE DI PISA/00341620508
Data:09/05/2017 11:29:54